

# PARLAMENTO EUROPEO

2004



2009

*Documento di seduta*

5.4.2006

B6-0241/2006 }  
B6-0268/2006 }  
B6-0269/2006 }  
B6-0270/2006 }  
B6-0271/2006 }  
B6-0274/2006 } RC1

## PROPOSTA DI RISOLUZIONE COMUNE

presentata a norma dell'articolo 103, paragrafo 4, del regolamento da

- Stefano Zappalà, Simon Busuttil, David Casa e Patrick Gauber, a nome del gruppo PPE-DE
- Martine Roure e Louis Grech, a nome del gruppo PSE
- Jeanine Hennis-Plasschaert, a nome del gruppo ALDE
- Jean Lambert, Kathalijne Maria Buitenweg e Hélène Flautre, a nome del gruppo Verts/ALE
- Giusto Catania, Kyriacos Triantaphyllides, Sylvia-Yvonne Kaufmann e Tobias Pflüger, a nome del gruppo GUE/NGL
- Romano Maria La Russa, a nome del gruppo UEN

in sostituzione delle proposte di risoluzione presentate dai gruppi:

- PPE-DE (B6-0241/2006)
- PSE (B6-0268/2006)
- GUE/NGL (B6-0269/2006)
- ALDE (B6-0270/2006)
- Verts/ALE (B6-0271/2006)
- UEN (B6-0274/2006)

sulla situazione dei rifugiati a Malta

RC\610605IT.doc

PE 371.681v01-00}  
PE 371.709v01-00}  
PE 371.710v01-00}  
PE 371.711v01-00}  
PE 371.712v01-00}  
PE 373.208v01-00} RC1

## **Risoluzione del Parlamento europeo sulla situazione dei rifugiati a Malta**

*Il Parlamento europeo,*

- vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, in particolare l'articolo 14,
  - vista la Convenzione di Ginevra del 1951 relativa allo status dei rifugiati, in particolare l'articolo 31,
  - vista la Convenzione europea dei diritti dell'uomo, in particolare l'articolo 5,
  - vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea<sup>1</sup>, in particolare gli articoli 1 e 18,
  - viste le direttiva 2003/9/CE del Consiglio, del 27 gennaio 2003, recante norme minime per l'accoglienza dei richiedenti l'asilo negli Stati membri e la direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta,
  - visto il regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, altrimenti detto Dublino II, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo,
  - visto l'articolo 6 del trattato UE e l'articolo 63 del trattato CE,
  - visto l'articolo 103, paragrafo 4, del suo regolamento,
- A. considerando che le visite delle delegazioni della commissione LIBE ai centri di detenzione nell'UE, tra cui l'ultima a Malta, hanno mostrato che i richiedenti asilo sono detenuti in condizioni ben al di sotto delle norme riconosciute a livello internazionale e che tra le preoccupazioni specifiche si annoverano le condizioni fisiche nonché l'accesso inadeguato o inesistente ai servizi di base, quali l'assistenza sanitaria, sociale e giuridica,
- B. considerando che una delegazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni si è recata a Malta il 24 marzo 2006, per visitare i centri di detenzione amministrativa, in particolare i centri di Hal Safi, Hal Far e Lyster Barracks e per incontrare le autorità maltesi e le organizzazioni non governative sulla questione dell'immigrazione,
- C. considerando i fatti constatati in loco dai membri della delegazione,
- D. considerando che l'Isola di Malta è situata alle frontiere meridionali dell'Unione europea, che è una piccola isola di 316 Km<sup>2</sup>, con una popolazione di 400.000 persone ed una densità di oltre 1.200 persone per Km<sup>2</sup> e che è evidente che ha una capacità limitatissima di accogliere e ospitare i migranti e i richiedenti l'asilo che sbarcano regolarmente in gran numero sulle sue

---

<sup>1</sup> GU C 364 del 18.12.2000, pag. 1.

coste,

- E. considerando che la media annua delle persone che arrivano a Malta corrisponde al 45% del tasso di natalità a Malta e che, rispetto alla sua popolazione, ogni arrivo a Malta corrisponderebbe a 140 arrivi in Italia, 150 in Francia e a 205 in Germania; considerando che nel 2005 sono arrivate a Malta 1.800 persone, questo corrisponderebbe a 252.000 arrivi in Italia, 270.000 in Francia e a 369.000 in Germania,
- F. considerando che Malta spende l'1% del proprio bilancio statale per far fronte alla situazione attuale, che non potrà che aggravarsi nei mesi e negli anni futuri; considerando che Malta destina una parte notevole del suo esercito e dei suoi servizi di polizia, oltre il 10% dei suoi effettivi, all'emergenza umanitaria e alla gestione di centri di detenzione e di accoglienza,
- G. considerando che Malta non rappresenta la destinazione finale delle persone che vi arrivano, le quali dichiarano di volersi recare in altri paesi dell'Unione europea,
- H. considerando che le autorità maltesi non dispongono del personale sufficiente per trattare le richieste d'asilo entro termini ragionevoli,
- I. considerando che una parte delle persone che arrivano a Malta provengono da paesi in guerra, in particolare dal Corno dell'Africa e dal Darfur e che difficilmente possono essere rinviate nei loro paesi d'origine,
- J. considerando che la residenza in "centri aperti" è sempre preferibile a quella in veri e propri centri di detenzione, come dimostra l'esperienza delle città di Ceuta e Melilla,
- K. considerando che la prassi amministrativa maltese fissa la durata massima del trattenimento a 18 mesi per i migranti e a 12 mesi per i richiedenti asilo in attesa di una decisione sulla loro domanda,
- L. considerando che la popolazione maltese si aspetta dall'Unione europea una solidarietà e un sostegno che tardano ad arrivare,
- M. considerando che l'Unione europea dovrebbe intervenire con urgenza e con tutti i mezzi per sostenere Malta aiutandola a gestire i flussi migratori, come auspicato anche dalle autorità maltesi,
- N. considerando che l'Unione europea dovrebbe esplicare ogni sforzo possibile per assistere Malta e gli altri paesi di confine dell'UE che registrano problemi analoghi,
- O. considerando che l'adesione all'Unione europea ha comportato per Malta e altri piccoli paesi, difficoltà dovute all'applicazione del regolamento 343/2003 del 18 febbraio 2003, altrimenti detto "Dublino II",
- 1. è fermamente convinto che Malta e gli altri Stati membri dell'UE debbano rispettare i loro obblighi in conformità del diritto internazionale per quanto riguarda i richiedenti asilo;

2. riconosce le difficoltà incontrate da Malta nella gestione dell'emergenza migratoria di questi ultimi anni;
3. esprime la propria solidarietà al popolo maltese, ai richiedenti asilo e agli immigrati detenuti, alle autorità maltesi e alle loro forze dell'ordine che si trovano di fronte ad un notevole problema, tenuto conto delle dimensioni di Malta e della sua popolazione e del fatto che la destinazione finale dei migranti e dei richiedenti l'asilo non è Malta;
4. si compiace della trasparenza mantenuta dalle autorità maltesi che hanno dato libero accesso nei centri alla delegazione della commissione per le libertà civili e alla stampa;
5. deplora tuttavia le inaccettabili condizioni di vita dei migranti e dei richiedenti l'asilo nei centri di detenzione amministrativa di Malta;
6. chiede alle autorità maltesi di ridurre notevolmente i tempi di detenzione dei migranti;
7. chiede per l'Alto Commissariato per i rifugiati e le ONG l'accesso completo ai centri chiusi di detenzione e rivolge un appello alle ONG competenti affinché siano presenti in tali centri in modo permanente onde garantire l'accesso all'assistenza medica e giuridica;
8. insiste affinché gli Stati membri applichino con coerenza l'accesso alla procedura d'asilo nonché le disposizioni della direttiva relativa all'accoglienza e le richieste d'asilo siano esaminate in modo rapido ed efficace;
9. invita le autorità maltesi ad applicare più rigorosamente la direttiva 2003/9/CE sull'accoglienza dei richiedenti asilo, specie per quanto riguarda la vita nei centri di detenzione;
10. chiede che l'Unione europea svolga un ruolo maggiore nella gestione delle emergenze umanitarie, collegate con i flussi migratori e con i richiedenti l'asilo;
11. invita il Consiglio a convocare quanto prima una riunione straordinaria dei ministri della giustizia e degli affari interni a Malta per tener conto della necessità di adottare misure urgenti ed immediate al fine di anticipare l'aumento degli immigrati clandestini che arrivano a Malta durante i mesi estivi, cercando nel contempo una soluzione alle difficoltà attuali;
12. ritiene che gli Stati membri dell'Unione dovrebbero dimostrare una maggiore solidarietà nei confronti degli Stati membri che soffrono maggiormente dei flussi migratori verso l'UE e invita gli Stati membri ad accogliere sul loro territorio i richiedenti l'asilo provenienti da Malta e da altri piccoli paesi, in particolare utilizzando l'assistenza tecnica e i fondi previsti dal programma ARGO e dal Fondo europeo per rifugiati, dal Fondo europeo per le frontiere esterne, dal Fondo europeo per l'integrazione e dal Fondo per i rientri per il periodo 2007-2013;
13. rivolge un appello al Consiglio e agli Stati membri affinché forniscano un aiuto pratico a Malta:

RC\610605IT.doc

PE 371.681v01-00}  
PE 371.709v01-00}  
PE 371.710v01-00}  
PE 371.711v01-00}  
PE 371.712v01-00}  
PE 373.208v01-00} RC1

- inviando gruppi di esperti, compresi esperti indipendenti, con incarichi di assistenza nel conferimento dello status di richiedente asilo,
  - inviando gruppi di esperti, compresi esperti indipendenti, con incarichi di consulenza sul rispetto della direttiva 2003/9/CE relativa all'accoglienza dei richiedenti asilo;
14. chiede alla Commissione di proporre quanto prima la creazione di un fondo d'emergenza per far fronte alle crisi umanitarie negli Stati membri e di incorporare nei nuovi fondi per il periodo 2007-2013 un meccanismo di urgenza che consenta di fornire aiuti finanziari in situazioni d'emergenza;
  15. chiede vivamente alla Commissione di prendere quanto prima un'iniziativa per una revisione del regolamento 343/2003, altrimenti detto "Dublino II", che ne rimetta in causa il principio, secondo il quale lo Stato membro responsabile dell'esame di una richiesta d'asilo è il primo paese d'accesso, che rappresenta un onere insopportabile per i paesi situati a sud e all'est dell'UE, instaurando invece un meccanismo equo di ripartizione delle responsabilità fra gli Stati membri;
  16. ricorda la necessità di una politica comunitaria di immigrazione e di asilo basata sull'apertura di canali legali di immigrazione e sulla definizione di norme comuni di protezione dei diritti fondamentali degli immigrati e dei richiedenti l'asilo in tutta l'Unione, come è stato stabilito dal Consiglio europeo di Tampere del 1999 e confermato dal programma dell'Aia;
  17. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, nonché all'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati.